



COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA

SCHEMA CONTRATTO DI CONCESSIONE

Con la presente scrittura privata, da valersi ad ogni effetto di legge, tra:

II COMUNE DI REGGIO EMILIA (di seguito denominato Concedente), con sede legale in Reggio Emilia, Piazza Prampolini, 1, codice Fiscale e partita IVA n. 00145920351, legalmente rappresentato dal dr. Alberto Prampolini, nato a il (Codice Fiscale), in qualità di dirigente del Servizio Amministrativo Lavori Pubblici, giusto atto del Sindaco di Reggio Emilia PG n. 174342 del 29/10/2020, che dichiara di agire e stipulare in nome e per conto e nell'esclusivo interesse del medesimo in virtù degli artt. 59 dello Statuto comunale e 33 del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

e la società **FER RENT S.R.L.**, (di seguito denominata **Concessionaria**) con sede legale a Reggio Emilia in via Turri n. 51, codice fiscale e Partita IVA n. 09309340967, rappresentata ai fini del presente atto dall'Amministratore delegato e rappresentante legale Sig. Giuseppe Salciccia.

Si stipula quanto segue:

PATTI CONTRATTUALI:

1) Oggetto della concessione

Aree comunali poste in fregio alla via Giuseppe Turri individuate catastalmente sul Foglio 157 col mappale 116 per una superficie di mq. 694, Foglio 157 col mappale 225 per una superficie di mq. 231, Foglio 157 col mappale 227 per una superficie di mq. 27, per complessivi mq. 952, come da planimetria allegata sotto la lettera "A". Tale area è stata individuata a seguito di frazionamento del 02/12/2014 protocollo n. RE0149589 ed è destinata ad uso deposito attrezzature e macchinari.

2) Durata della concessione

La presente concessione avrà la durata di anni 4 (quattro), con decorrenza dal 01/07/2023 e scadenza al 30/06/2027, rinnovabili alla scadenza nei modi e con i costi che l'Amministrazione deciderà. La richiesta di rinnovo dovrà essere presentata almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza, scaduto tale termine la concessione si riterrà decaduta.

Il Concedente si riserva la facoltà insindacabile di interrompere la concessione in qualsiasi momento, anche prima della sua naturale scadenza, per motivi di

pubblico interesse o in caso di accertate violazioni agli impegni sottoscritti, il tutto a mezzo di lettera raccomandata A.R. da inviarsi con preavviso di mesi 6 (sei) rispetto alla prevista data di risoluzione del rapporto.

Con analoghe formalità e tempi di preavviso il Concessionario potrà attuare la riconsegna anticipata dell'area. L'eventuale risoluzione anticipata della concessione non potrà costituire motivo di risarcimento e/o indennizzo a favore della controparte, per nessun motivo.

Acclarata la volontà del concessionario di non rinnovare la concessione, su eventuale richiesta dell'Amministrazione Comunale, le aree dovranno essere riconsegnate nelle stesse condizioni in cui sono state affidate, il ripristino dovrà avvenire entro 6 mesi dalla scadenza o dalla consegna anticipata e le spese saranno totalmente a carico del concessionario.

3) Corrispettivo della concessione

Il canone di concessione viene fissato in Euro 1.500,00 (Euro millecinquecento/00) annui e dovrà essere corrisposto annualmente in unica soluzione su specifica richiesta del Comune (Concedente) a mezzo di procedura PagoPa..

Dall'inizio del 2° anno, detto canone sarà rivalutato annualmente in aumento, senza necessità di preventiva richiesta del Concedente, sulla base del 100% delle variazioni massime accertate dall'ISTAT nell'anno precedente.

Per il periodo di occupazione pregressa relativa al periodo dal 01/01/2021 al 30/06/2023, il Concessionario verserà un indennizzo forfettario di Euro 3.750,00 su richiesta del Comune, con le stesse modalità di cui sopra.

Decorsi 15 gg. dalla scadenza indicata sul titolo d'incasso, il mancato pagamento (totale o parziale) del canone dovuto, costituisce in mora il Concessionario, ai sensi dell'art. 1219 del C.C., in ogni caso e qualunque ne sia la causa.

4) Norme di utilizzo e pregiudizio ai diritti di Terzi

Il Concessionario è già immesso nella disponibilità dell'area in forza della cessata concessione giunta a scadenza il 31/12/2020, pertanto dichiara di conoscerne le attuali condizioni, impegnandosi a mantenere la destinazione d'uso dichiarata all'art. 1.

L'area viene concessa nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, si dovrà mantenere indenne l'Amministrazione comunale da eventuali danni, senza riguardo alla loro natura ed al loro ammontare, che a seguito del rilascio della concessione in argomento dovessero derivare a terzi, dovrà rispondere in proprio soltanto il Concessionario, il quale dovrà pertanto mantenere indenne il Comune e farsi carico di tutte le spese che lo stesso, eventualmente chiamato in causa, dovesse sostenere per contestazioni ed addebiti di qualsiasi natura, compreso l'importo di risarcimenti posti a suo carico in seguito a procedimenti e ricorsi di carattere legale/giudiziario.

Il Concessionario provvederà a propria cura e spese alla sorveglianza,

manutenzione e pulizia costante dell'area, sollevando il Comune da qualsiasi obbligo o responsabilità al riguardo.

5) Divieto di sub-concessione

La sub-concessione dell'area oggetto della presente scrittura è espressamente vietata, se non previa autorizzazione scritta del Comune.

6) Osservanza di Leggi e Regolamenti

Eventuali lavori da effettuarsi sull'area in concessione dovranno essere autorizzati dai competenti servizi del Comune, eseguiti a regola d'arte a mezzo di personale qualificato, diretto in corso d'opera da un tecnico responsabile di cantiere. Il Concessionario, nell'esecuzione dei lavori, si obbliga ad osservare tutte le modalità e/o prescrizioni che potranno essere imposte dall'Amministrazione a tutela dei propri diritti sugli immobili dati in concessione, ciò anche a mezzo del Servizio preposto al controllo, che vigilerà sulla regolare esecuzione dei lavori autorizzati, con facoltà di ispezionare il cantiere in qualsiasi momento e di ordinare la sospensione dei lavori in corso, qualora riscontrasse danni alla proprietà pubblica. A tal fine il concessionario dovrà preventivamente comunicare la data di inizio lavori.

7) Sopralluoghi e ispezioni

Il Comune si riserva la facoltà di accesso e controllo dell'area. Eventuali indagini e sopralluoghi potranno essere effettuati in qualsiasi momento, tramite il personale del Comune o altri soggetti incaricati, con un preavviso di almeno 48 ore.

8) Riservatezza e trattamento dati personali

- Le parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui vengano in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione o della Ditta Concessionaria.
- L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
- L'obbligo di cui ai commi precedenti non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
- Il Concessionario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza di cui ai punti sopra e risponde per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
- In caso di accertata inosservanza degli obblighi descritti sopra,

l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando l'obbligo per il Concessionario di risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

- Il Concessionario potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la sua partecipazione a gare e appalti, previa comunicazione alla Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
- Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente le procedure adottate dal concessionario in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.
- Una Parte non potrà conservare copia di dati e programmi dell'altra Parte, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del presente contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'altra Parte.
- Le Parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi e comunque in ottemperanza degli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679.

9) Spese contrattuali

Le spese di registrazione, se ed in quanto dovute, saranno divise al 50%, le rimanenti spese per il rilascio della presente concessione (marche da bollo, ecc.) saranno a carico del Concessionario.

10) Foro competente

Le parti pattuiscono che tutte le controversie inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto rientreranno nella competenza del Tribunale di Reggio Emilia.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL CONCESSIONARIO

per FER RENT SRL a s.u.

Sig. Giuseppe Salciccia

IL CONCEDENTE

per il Comune di Reggio Emilia

Dr. Alberto Prampolini